



12 LUG. 2000

Roma, 19

*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITA' DI GESTIONE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
ED INTERNA

Al Tutte le Capitanerie di Porto
Tutti gli Uffici Circondariali Marittimi
Tutti gli Uffici Locali Marittimi

Divisione NAVIG 3 Sex.
Prot. N. N3 4069 Allegati

Risposta al Foglio del
Div. Sex. N.

OGGETTO: Art. 28 della legge 26.04.1986 n. 193 - Cancellazione dai registri delle imbarcazioni da diporto vendute o trasferite all'estero. Interpretazione, istruzioni operative e di coordinamento.

Tutte le Delegazioni di Spiaggia

Tutti gli Uffici Provinciali della MCTC

e. p.c.: Al Comando Generale delle
Capitanerie di Porto - S E D E

Alle Direzioni Marittime
Loro Sedi

*DIP
re inviare alle
Capit e vice capit
Copie x me
h*

Con la circolare n. 2510368 del 12 settembre 1987 vennero forniti gli elementi interpretativi in merito all'applicazione dell'art. 28 della legge 193/1986, concernente gli adempimenti amministrativi relativi alla vendita o al trasferimento all'estero delle imbarcazioni da diporto.

A seguito della piena integrazione del mercato comune europeo e della conseguente libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi nell'ambito dei Paesi dell'Area Economica Europea, si ritiene necessario fornire ulteriori aggiornati elementi sui procedimenti da seguire ai fini di una uniformità di procedimento.

A) Per la vendita o trasferimento nei Paesi comunitari e dell'Area A.E.E.:

a) Il proprietario o il suo legale rappresentante, che intende vendere o trasferire all'estero la propria unità deve presentare all'ufficio di iscrizione:

1) la domanda (in bollo), con le complete generalità e codice fiscale;

2) la dichiarazione di vendita (ovviamente nel solo caso di vendita) autenticata con le modalità previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni, senza ulteriori formalità.

La domanda di cui al punto 1) dovrà contenere una dichiarazione dell'intestatario con la quale si impegna a comunicare gli estremi della nuova iscrizione nei registri del Paese dell'U.E in cui l'unità sarà trasferita:

CIRCOMARE - CAORLE

Prot. n. 7409

Data di Arrivo 03 AGO 2000

Categoria DIP



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

Roma, _____ 19__

Al _____

Divisione _____ Sez. _____
Prot. N° _____ Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N° _____

OGGETTO: _____

b) L'ufficio di iscrizione, ricevuta la domanda provvede ad interessare l'I.N.P.S., anche con mezzi telematici, ai fini di quanto previsto dalla citata circolare n. 2510368 del 12.9.1987 (che ad ogni buon fine si allega in copia) provvedendo ove non sussistano impedimenti, al rilascio del relativo nulla-osta:

c) Ad avvenuta iscrizione all'estero, ai fini della cancellazione dell'unità dai R.I.D., l'interessato dovrà presentare, unitamente alla licenza di navigazione in possesso, una dichiarazione rilasciata dall'autorità governativa del Paese in cui l'unità è stata immatricolata, dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione. Qualora nel Paese dell'U.E. per detta unità non fosse prevista l'iscrizione nei registri, la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla stessa autorità governativa:

B) Per la vendita nei Paesi extra-comunitari.

Alla domanda di cui al punto 1 della lett. a) di cui sopra deve essere allegata oltre alla dichiarazione di vendita di cui al punto 2, lett. a), anche la bolletta di esportazione rilasciata dall'autorità doganale di uscita dal territorio nazionale o comunitario. Ai fini del rilascio del prescritto nulla-osta l'ufficio di iscrizione dovrà osservare la procedura prevista al punto b).

I documenti di bordo devono essere riconsegnati all'ufficio di iscrizione. Qualora la dismissione di bandiera avvenga in un porto diverso da quello di iscrizione la licenza di navigazione è ritirata dalla locale autorità marittima o della navigazione interna che provvede ad inviarla all'Ufficio di iscrizione.

Il Capo dell'Unità di Gestione